

**CONSEIL DE LA VALLEE**  
**CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**  
XVI LEGISLATURE/XVI LEGISLATURA

**Proposta di legge regionale**

**n. 191**

**Concessione, per l'anno 2025, di voucher per centri estivi ai giovani valdostani in età scolastica, dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado. Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali).**

presentata dai Consiglieri PERRON, FOUDRAZ, MANFRIN, DISTORT, LAVY e  
SAMMARITANI

il 12 maggio 2025

## RELAZIONE

I dati più recenti riguardanti la demografia valdostana, testimoniati dal censimento ISTAT del 2023, certificano una situazione grave e in continuo peggioramento. Se tra il 2022 e il 2023 la popolazione è rimasta stabile a livello italiano, la Valle d'Aosta conferma un calo decennale ininterrotto della popolazione, attestabile a partire dal 2014.

In un solo anno la Regione ha perso 253 residenti, mostrando un saldo naturale negativo: i nuovi nati nel 2023 sono stati 718, dato più basso della serie storica dal Dopoguerra ad oggi.

La necessità di interventi a favore delle famiglie, ed in particolare per coloro che hanno figli in età compresa tra i 3 e i 16 anni, diventa un tema imprescindibile dal punto di vista politico.

La Valle d'Aosta deve creare una rete che favorisca, soprattutto a livello economico, un recupero della spinta demografica e una potenziale attrattiva verso le famiglie di altre Regioni.

Ecco il perché dell'esigenza di una legge urgente ed a carattere sperimentale che possa rappresentare un aiuto certo, celere e a brevissimo termine a coloro che hanno figli in età scolastica e che frequentano i nostri Istituti: la concessione di voucher per centri estivi.

Una necessità fondamentale non solo per le famiglie, ma anche per le molte donne che devono conciliare le esigenze lavoro-famiglia: non generici discorsi ideologici, ma aiuti concreti e non più procrastinabili.

Il calcolo di una platea potenziale è stato fatto in eccesso, proprio per ricomprendere l'intero insieme degli studenti valdostani a partire dalla scuola dell'infanzia fino ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado: indicativamente dai 3 ai 16 anni (qualche anno in più rispetto ai canonici 14 anni tenendo conto di alunni ripetenti). Dall'ultimo Memento statistico della scuola valdostana riguardante l'anno scolastico 2023-2024, il quale pur non rappresentando puntualmente l'anno in

corso può fornire una base indicativa, il totale degli studenti valdostani nella fascia considerata assomma a 10.821 alunni, suddivisi in infanzia (2458 alunni), primaria (4848 alunni) e secondaria di primo grado (3515 alunni).

Considerando che, da una rapida ed empirica indagine di mercato, i centri estivi offrono i propri servizi per circa 12 settimane, e vanno da un costo minimo di 165 euro fino ad un massimo di 250 euro a settimana, proponendo un 30% di sostegno ad ogni alunno (cumulabile in caso di più figli nell'età indicata), l'importo previsto a sostegno della presente legge è stimabile in 9 milioni di euro.

Va sottolineato che l'importo è ampiamente sovrastimato: non tutti i ragazzi vorrebbero andare in un centro estivo e non vi sarebbe comunque, ad ora, un'offerta di posti sufficiente da parte del mercato. Ma in questo secondo caso, se leggi di questo tipo diventassero strutturali, esse avrebbero l'effetto di stimolare nuova imprenditoria e di potenziare l'offerta di quella esistente, proprio grazie all'effetto moltiplicatore dell'incentivo regionale. Sempre in ottica di moltiplicatore, la legge non prevede alcuna limitazione relativa all'ISEE delle famiglie, proprio per raggiungere una platea più ampia possibile e stimolare meccanismi economici virtuosi.

La presente legge è da intendersi in via sperimentale per l'anno 2025, da valutare per gli anni successivi a seconda della sua reale applicazione e utilizzo.

In attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, conciliazione vita-lavoro e contrasto alla povertà educativa, già citati in precedenza, la presente legge individua ai fini della programmazione finanziaria triennale l'utilizzo coordinato di risorse regionali, statali ed europee al raggiungimento della cifra indicata.

Le fonti identificate comprendono in via prioritaria il PR FSE+ Valle d'Aosta (ESO 4.3 e ESO 4.6), il Piano di Sviluppo e Coesione (FSC), i fondi PNRR Missione 4 e 5, il FOSMIT, l'avanzo corrente

regionale, nonché le misure sperimentali del MA 4.14 e 4.15.

La misura si configura inoltre come leva di sostegno economico indiretto, conciliazione lavoro-famiglia e prevenzione della marginalità educativa. Il finanziamento è sostenibile attraverso l'integrazione di fonti già previste nel DEFR 2024–2026, molte delle quali già vincolate a finalità compatibili: tra queste si evidenziano i 31 milioni disponibili tramite il PR FSE+, 77 milioni da FSC, 10 milioni da PNRR M5, 1,67 milioni da FOSMIT, e l'avanzo annuale strutturale di 160 milioni. La misura è replicabile, scalabile e coerente con le linee guida UE e nazionali in materia di coesione sociale, parità e inclusione educativa.

La presente proposta di legge si compone di cinque articoli, di seguito brevemente illustrati.

**L'articolo 1** evidenzia le finalità dell'intervento normativo, volto a promuovere il benessere e la socializzazione dei bambini e degli adolescenti residenti in Valle d'Aosta, riconoscendo tali dimensioni come elementi fondamentali per lo sviluppo sociale, culturale ed economico dell'intera comunità. In questo quadro, la Regione intende contribuire al sostegno delle famiglie attraverso un intervento economico che faciliti l'accesso dei minori ad attività ricreative, artistiche, culturali e sportive, con particolare riferimento al periodo estivo.

**L'articolo 2** modifica la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, introducendovi un nuovo articolo 12bis, recante la disciplina del "Voucher per la partecipazione a centri estivi". Tale misura consiste nella concessione, da parte della struttura regionale competente, di un contributo economico alle famiglie valdostane con figli che frequentano le scuole di grado compreso fra l'infanzia e la secondaria di primo grado, per la partecipazione di questi ultimi a centri estivi organizzati da

soggetti accreditati presso la Regione. L'intervento si configura come un'azione di compartecipazione ai costi sostenuti, nella misura del 30% della quota settimanale versata, fino a un massimo di euro 250,00 per ciascun minore beneficiario. Il comma 4 sottolinea che l'intervento ha carattere interinale, limitato all'anno 2025, e che la sua successiva implementazione è condizionata all'effettivo utilizzo del voucher da parte delle famiglie.

**L'articolo 3** contiene una disposizione di natura attuativa, mentre **l'articolo 4** reca le disposizioni finanziarie, quantificando in 9.000.000,00 euro complessivi per l'anno 2025 la spesa prevista per l'attuazione della misura di sostegno in argomento. **L'articolo 5**, infine, sancisce la clausola d'urgenza.

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nell'ambito degli interventi indirizzati alle famiglie di cui alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), intende promuovere il benessere e lo sviluppo della socializzazione dei bambini e degli adolescenti valdostani quale condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in via sperimentale, limitatamente all'anno 2025, la Regione contribuisce al pagamento della quota sostenuta dalle famiglie dei minori residenti in Valle d'Aosta per la partecipazione a percorsi ricreativi finalizzati ad accrescere le conoscenze e stimolare la curiosità dei giovani, attraverso attività di carattere artistico, culturale e sportivo.

Art. 2  
(Modificazione alla l.r. 23/2010)

1. Alla fine del capo II della l.r. 23/2010, dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

"Art. 12bis  
(Voucher per la partecipazione a centri estivi)

1. La Regione sostiene economicamente i nuclei famigliari di minori in età prescolare e scolare attraverso la compartecipazione ai costi sostenuti per la fruizione di servizi socio-educativi e di educazione motoria e sportiva che si svolgono durante la pausa estiva.
2. L'intervento di cui al comma 1 consiste nella concessione, da parte della struttura competente, di un voucher per la partecipazione di bambini e ragazzi in età scolastica, dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado e residenti in Valle d'Aosta, a centri estivi organizzati da operatori accreditati presso la Regione.
3. Il voucher è erogato a favore dei nuclei famigliari, per un importo pari al 30 per cento della quota settimanale corrisposta, fino a un massimo di euro 250,00 per ogni minore.

4. L'intervento di cui al presente articolo ha carattere sperimentale ed è limitato all'anno 2025. Per gli anni successivi, l'implementazione dello stesso è subordinata alla valutazione del suo effettivo utilizzo da parte dei beneficiari."

#### Art. 3

##### *(Disposizione finale)*

1. La Giunta regionale provvede, con le modalità di cui all'articolo 23 della l.r. 23/2010, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire ogni ulteriore aspetto e adempimento, anche procedimentale, necessari all'applicazione della medesima.

#### Art. 4

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 9.000.000,00, per l'anno 2025.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo I (Spese correnti).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, ripartite nel modo seguente:
  - a) euro 900.000,00 nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo I;
  - b) euro 2.800.000,00 nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 06 (Sport e tempo libero), Titolo I;
  - c) euro 900.000,00 nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo I;
  - d) euro 1.300.000,00 nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo I;
  - e) euro 3.100.000,00 Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo I.

4. L'intervento di cui alla presente legge è finanziato mediante risorse con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), anche in deroga alla medesima legge.
5. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027), già incrementato di euro 900.000 ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 3 marzo 2025, n. 5 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025/2027. Modificazioni di leggi regionali), è ulteriormente incrementato, per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, di euro 9.000.000, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati.
6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

#### Art. 5

##### *(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.